

ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA

CCNL AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONI IN CONTO TERZI

(settore industria)

+++

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa, ed in particolare della Scheda sintetica, costituendone parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo Pensione Laborfonds e per esporre la quantificazione della contribuzione nonché le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite.

La misura minima dei contributi a carico di aderente e datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni).

	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e periodicità	
		Lavoratore ²	Datore di lavoro		
Lavoratori non iscritti al Fasc					
+ Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione	
+ Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1% (14% TFR) 6,91% (100% TFR) ³	1%	1%		
Lavoratori iscritti al Fasc ⁴					
+ Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	- ⁴	- ⁴		
+ Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1% (14% TFR) 6,91% (100% TFR) ³	- ⁴	- ⁴		

- Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981, eventuale indennità di mensa nella località ove esiste, indennità di funzione per i quadri.
- Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione come specificata al punto (1): 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
- In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Pur non essendo previsto contrattualmente alcun contributo, i lavoratori iscritti al Fasc possono versare una quota a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.